



FEDERCHIMICA

AISPEC

**GRUPPO ADDITIVI E COADIUVANTI
PER ALIMENTI**

R E G O L A M E N T O

Aprile 2022

Approvato dall'Assemblea Ordinaria del 24 marzo 1986

Modificato dall'Assemblea Ordinaria del 19 maggio 1988,

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 1994

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 16 ottobre 2001

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2004

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 29 marzo 2006

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2010

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 16 marzo 2012

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2013

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 5 marzo 2018

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2020

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 1 aprile 2022

I N D I C E

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 - Costituzione, Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	1

TITOLO II SOCI

Art. 4 - Perimetro Associativo	3
Art. 5 - Ammissione	4
Art. 6 - Diritti dei Soci	4
Art. 7 - Obblighi, Durata	5
Art. 8 - Contributi	5
Art. 9 - Sanzioni	6
Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio	6

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Art. 11 - Organi	7
Art. 12 - Assemblea	7
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	8
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	8
Art. 15 - Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	9
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	10
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	10
Art. 18 - Consiglio Direttivo	10
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	11
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	13
Art. 21 - Consiglio di Presidenza	13
Art. 22 - Riunioni del Consiglio di Presidenza	14
Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	15
Art. 24 - Presidente	16
Art. 25 - Commissione di designazione del Presidente	17
Art. 26 - Vice Presidenti	18
Art. 27 - Disposizioni generali sulle cariche	19
Art. 28 - Segretario	20

**TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

Art. 29 - Rendiconto consuntivo e Budget	21
--	----

**TITOLO V
MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglIMENTO DEL
GRUPPO**

Art. 30 - Modificazioni del Regolamento	22
Art. 31 - Scioglimento	22

**TITOLO VI
NORME FINALI**

Art. 32 - Adeguamento	23
Art. 33 - Norma di rinvio	23

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituito, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di AISPEC "Associazione Nazionale Imprese chimica fine e settori specialistici" e di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini degli Statuti delle stesse, il Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti.
2. Esso adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.
3. Il Gruppo rappresenta i seguenti settori merceologici:
 - additivi alimentari, compresi edulcoranti e coloranti
 - additivi e coadiuvanti tecnologici per enologia
 - coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione di prodotti alimentari
 - additivi per la produzione di imballaggi ed oggetti in materia plastica, carta e altri materiali destinati a venire in contatto con sostanze alimentari
 - coloranti per materie plastiche, carta ed imballaggi in genere di sostanze alimentari
 - caglio
 - altri enzimi
4. Il Gruppo può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere o sovranazionali di competenza purché non vi aderiscano Federchimica o AISPEC anche in rappresentanza del Gruppo.

Art. 2

SEDE

1. Il Gruppo ha sede in Milano presso Federchimica-Aispec.

Art. 3

SCOPI

1. Al Gruppo è affidata, nell'ambito di Aispec e nel rispetto delle disposizioni in Confindustria e di Federchimica in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
 - a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei settori di cui all'art. 1;
 - b) la tutela degli interessi dei Soci e dell'immagine dei settori;
 - c) l'assistenza sul piano tecnico-economico dei Soci.
2. Il Gruppo promuove l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

3. Il Gruppo ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori merceologici di competenza, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente i settori merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica e ad Aispec. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con gli Statuti e la politica generale di Federchimica e di Aispec.
4. Il Gruppo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi del Gruppo.
5. Il Gruppo è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
6. Il Gruppo, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria – che costituisce parte integrante del presente Regolamento - ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci alla sua osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono *effettivi* o *aggregati*.
2. Sono Soci *effettivi*:
le Imprese che esercitano attività industriale nei settori merceologici di cui all'art. 1 con sede legale nel territorio nazionale, nonché imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.
3. Tali imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Aispec, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di una adeguata struttura organizzativa.
4. Sono Soci *aggregati*:
le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarità e raccordo economico con le attività dei Soci effettivi.
5. Le Imprese che hanno i requisiti dei Soci effettivi non possono aderire al Gruppo come Soci aggregati.
6. I Soci aggregati sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 9, laddove svolgano attività di consulenza, nei medesimi ambiti di competenza dell'Associazione, rivolta ad Imprese associate e non associate, aventi i requisiti di Socio effettivo.
7. I Soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa del Gruppo.
8. La partecipazione delle imprese è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Art. 5

AMMISSIONE

1. L'ammissione delle Imprese al Gruppo è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Aispec; in base allo stesso articolo, il Gruppo può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base ai predetti articoli degli Statuti di Federchimica e di Aispec.
2. L'adesione al Gruppo comporta la contestuale iscrizione a Federchimica e ad Aispec.
3. I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dal presente Regolamento e dagli Statuti di Federchimica e di Aispec, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
5. Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo e quindi inviate per la ratifica al Presidente di Aispec, che può proporre al Consiglio Direttivo del Gruppo il riesame delle determinazioni adottate, sentita, occorrendo, l'Impresa istante.
6. Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Aispec.
7. Per numero di addetti delle singole imprese si intende quello del personale preposto alle attività rappresentate dai settori merceologici di cui all'art. 1.

Art. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza posta in essere dal Gruppo nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi del presente Regolamento.
4. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.

5. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo. Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo del Gruppo.

Art. 7

OBBLIGHI, DURATA

1. L'adesione al Gruppo comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Regolamento, gli Statuti di Aispec e di Federchimica, le deliberazioni dei rispettivi organi, nonché il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema Federchimica e a quello confederale.
2. L'adesione ha la durata biennale e in seguito si intende tacitamente rinnovata.
3. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
4. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.
5. L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.
6. Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Aispec.

Art. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica e di Aispec, i contributi associativi di spettanza del Gruppo secondo i criteri e l'ammontare deliberati dall'Assemblea del Gruppo, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

Art. 9

SANZIONI

1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 9 "Sanzioni" degli Statuti di Federchimica e di Aispec.

Art. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
 - b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lett. e) dello Statuto della Federazione;
 - f) per perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo di Aispec.
2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7.
3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Gruppo, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto dello stesso.
4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Art. 11

ORGANI

1. Sono organi del Gruppo:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vice Presidenti.

Art. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.
2. Ciascun Socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
3. Le Imprese che fanno riferimento, sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola Impresa associata.
4. Ciascun Socio dispone nell'Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti, secondo la seguente tabella:

per i Soci effettivi:

- fino a 50 addetti: 4 voti;
- da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 12 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 20 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 801 a 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 22 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- oltre 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 23 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;

per i Soci aggregati:

- fino a 50 addetti: 3 voti;
- da 51 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 18 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto ogni 30 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 801 a 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 33 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- oltre 4000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 35 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.

5. In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti alle singole imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.
6. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.
7. Tali Soci possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Art. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
 - b) in via straordinaria:
 - su richiesta del Presidente di Federchimica o di Aispec;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli del presente Regolamento e per lo scioglimento del Gruppo.
 - c) in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
2. La richiesta da parte dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è convocata, su delibera del Consiglio di Presidenza, dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio al suo domicilio dichiarato almeno quindici giorni prima della data della riunione in prima convocazione.

4. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
5. Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
6. Copia della convocazione viene trasmessa a Federchimica e ad Aispec.
7. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
8. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

Art. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
3. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
4. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
5. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Regolamento, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento e allo scioglimento del Gruppo, si applicano gli artt. 30 e 31.
8. Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

Art. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
4. Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o di impedimento una persona designata dall'Assemblea.

Art. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 25;
 - b) eleggere su proposta del Presidente, i Vice Presidenti;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 18;
 - d) determinare le direttive di massima dell'attività del Gruppo, le politiche generali dei Settori merceologici di cui all'art. 1 ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi del Gruppo;
 - e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
 - f) approvare i contributi;
 - g) approvare le modificazioni del Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Federchimica e di Aispec e con le modalità previste dall'art. 30;
 - h) sciogliere il Gruppo secondo le modalità previste dall'art. 31;
 - i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Art. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 27;
 - d) dai componenti elettivi il Consiglio di Presidenza;
 - e) dai componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non superiore a 10. In sede di votazione, ciascun Socio vota per non più di quattro quinti degli eligendi.

2. È richiesto a ciascun componente di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.
3. Il componente eletto, ove non rappresentasse più l'impresa di appartenenza all'atto della nomina, decade automaticamente dalla carica
4. Decade altresì automaticamente dalla carica il componente la cui impresa di appartenenza non risultasse più aderente al Gruppo.
5. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
6. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.
7. Possono essere rieletti per tre ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
8. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27 comma 8.
9. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo esprime, nella sua composizione, la rappresentatività dei settori merceologici indicati all'art. 1.
11. Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un rappresentante.
Questa disposizione non si applica nell'ipotesi di cui al punto c) del primo comma.
12. Nel caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
13. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
14. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Art. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno o, in via straordinaria
 - quando lo ritenga opportuno il Presidente;
 - ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti;

- su invito del Presidente di Federchimica;
 - su richiesta del Presidente di Aispec.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica; in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
 3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data della riunione.
 4. In caso di urgenza Il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
 6. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
 7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
 8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
 9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
 10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
 11. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
 12. Per quanto attiene le elezioni relative agli Organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
 13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente; in caso di parità dal più anziano di età.
 14. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
 15. I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
 16. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti.
 17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

18. Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente il Consiglio Direttivo o un funzionario di Aispec incaricato da chi presiede.
19. Al Consiglio Direttivo partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di Aispec.

Art. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica, da Aispec e delle direttive generali stabilite dall'Assemblea:
- a) proporre all'Assemblea il Presidente del Gruppo con le modalità previste all'art. 25;
 - b) eleggere i due componenti il Consiglio di Presidenza;
 - c) eleggere su proposta del Presidente il Vice Presidente venuto a mancare durante il mandato in carica per motivi diversi dalla scadenza;
 - d) eleggere su proposta del Presidente, nuovi componenti elettivi il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei Soci;
 - f) promuovere ed attuare quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo;
 - g) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei settori merceologici al fine di dare indirizzo organico all'azione del Gruppo;
 - h) costituire Gruppi di Lavoro, Comitati Tecnici, Commissioni per determinati scopi e lavori e nominarne i coordinatori;
 - i) nominare, per i problemi di specifico interesse del Gruppo, quando occorra tramite Federchimica e/o Aispec, comunque dandone sempre informazione alle stesse, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
 - j) esaminare il rendiconto consuntivo e il budget, predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
 - k) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
 - l) proporre all'Assemblea le modificazioni al presente Regolamento da apportare secondo le modalità previste dall'art. 30;
 - m) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5 del presente Regolamento;
 - n) approvare convenzioni di natura organizzativa.

Art. 21

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
- a) dal Presidente;
 - b) dai Vice Presidenti;
 - c) da due componenti eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio

Direttivo.

2. L'ultimo Past President partecipa, senza diritto di voto, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
3. I componenti elettivi il Consiglio di Presidenza sono eletti nell'anno di elezione del Presidente, durano in carica per un triennio e scadono contestualmente al Presidente che li ha proposti.
4. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
5. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 27, comma 8.
6. Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, per motivo diverso dalla scadenza, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.
7. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

Art. 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti oppure su invito del Presidente di Federchimica o del Presidente di Aispec.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.
4. In caso di urgenza il Consiglio di Presidenza può essere convocato con preavviso di due giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
5. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
6. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

8. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
11. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
12. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
13. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
14. I componenti decaduti vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono essere rieletti trascorso l'intervallo di un mandato.
15. Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
16. Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente del Consiglio o un funzionario di Aispec incaricato da chi presiede.
17. Al Consiglio partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di Aispec.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:
 - a) guidare l'attività del Gruppo nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - b) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve riferire, per ratifica, nella sua prima riunione;
 - c) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo;
 - d) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità previste dall'art. 14;
 - e) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - f) verificare periodicamente la situazione economico-finanziaria;
 - g) proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi.
 - h) deliberare le sanzioni di cui all'art. 9 lettere a), b), e), f), g) dello Statuto di Aispec.

Art. 24

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.
3. Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.
4. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.
5. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dall'art. 25.
6. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo di Aispec in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Direttivo" dello Statuto dell'Associazione.
7. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.
8. Il Presidente rappresenta il Gruppo merceologico nell'Assemblea dei delegati di Aispec.
9. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal Regolamento ed è investito dei poteri di rappresentanza del Gruppo.
10. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
11. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
12. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Aispec e di Federchimica, ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.
13. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione degli Organi del Gruppo.
14. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.

15. Il Presidente propone all'Assemblea i Vice Presidenti.
16. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica presente; in caso di parità dal più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di uno di questi ultimi, dal componente più anziano di età del Consiglio di Presidenza.
La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
17. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica, in caso di parità il più anziano di età, ne svolge, temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
18. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi.
19. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di Designazione.
20. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato.
21. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente più anziano in carica, in caso di parità il più anziano di età, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore di Aispec e dal Segretario di Gruppo. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.
22. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.

Art. 25

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di Designazione del Presidente.
2. Della Commissione non possono far parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica.
3. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Past President.
In mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, dai Vice Presidenti in carica e dai precedenti Vice Presidenti in ordine cronologico di mandato, purché continuino ad operare nell'ambito delle realtà dei settori di cui all'art. 1. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione.

Il sorteggio viene effettuato in Consiglio Direttivo.

4. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
6. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
7. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, riguardanti le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a due.
8. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
9. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
10. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
11. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
12. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
13. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 26

VICE PRESIDENTI

1. I Vice Presidenti sono eletti, nell'anno di elezione del Presidente su proposta del Presidente, dall'Assemblea. È richiesto al candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del Gruppo.
3. Il Vice Presidente più anziano per carica, in caso di parità il più anziano di età, sostituisce, in caso di assenza o impedimento il Presidente.
4. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di quest'ultimo per motivi diversi dalla scadenza, decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per

non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

5. Nel caso vengano a mancare uno o entrambi i Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi sono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 27

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche associative di cui al presente Regolamento sono riservate ai rappresentanti dei Soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto di Federchimica.
2. La carica di Presidente del Gruppo non può essere cumulata con quella di Presidente o Vice Presidente di AISPEC.
3. I rappresentanti delle Imprese associate in qualità di Soci aggregati, di cui all'art. 4, non possono essere eletti alle cariche di Presidente e di Vice Presidente.
4. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 29 dello Statuto "Obblighi, durata" e "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'Impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
6. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lett. b), d) e e) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
7. Per quanto riguarda i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio Direttivo che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
8. Al fine di garantire la puntuale applicazione degli effetti organizzativi, la rotazione prevista agli articoli 18, commi 8 e 9 e 21, comma 5 può essere derogata laddove la base associativa del Gruppo non superi il numero di 20 Imprese associate.
9. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.
10. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 28

SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo di Aispec, d'intesa con Federchimica, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 26 "Gruppi Merceologici" dello Statuto di Aispec e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.
2. Il Segretario partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi del Gruppo.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 29

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare il Consiglio di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo e il budget e li sottopone all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.
2. Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi ai competenti Organi di Aispec e di Federchimica per essere da questi aggregati.
3. Il rendiconto consuntivo e il budget sono rilevabili dal fascicolo di bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
4. Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL GRUPPO

Art. 30

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le modificazioni del presente Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Aispec e Federchimica, sono deliberate da una Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum - nelle forme stabilite dal regolamento predisposto da Federchimica - con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 31

SCIoglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento del Gruppo da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti Soci, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.
4. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 32

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione e/o di Aispec che producano effetti sul funzionamento del Gruppo le stesse si considerano immediatamente operative. Il Gruppo dovrà comunque procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica e/o di Aispec.

Art. 33

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni degli Statuti di Aispec e di Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione spetta ai tre Proviviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci;
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci.